

## **ELEZIONI OO.CC.: ELEZIONI SUPPLETIVE a. s. 2020/2021 - SURROGHE**

Per la surroga e le elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto il Dirigente Scolastico si attiene alle disposizioni contenute nei seguenti riferimenti normativi:

- O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni
- D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994
- d.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni
- Nota MI prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020
- DPCM 18 ottobre 2020, Art. 1 c. 2, lett. *d*), n. 6 (*[...] Il rinnovo degli OOCC delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni*)
- Nota MI prot. n. 1896 del 19 ottobre 2020

### ***DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021***

La **Nota MI prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020** ricorda che per le elezioni dei Consigli di Istituto e per le suppletive le date di votazione vengono fissate dal Direttore generale dell'USR non oltre il termine di domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020.

Vengono poi impartite, secondo quanto predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti in tali operazioni, in particolare:

- ALlestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto: distanziamento, percorsi differenziati, sanificazione ed aereazione dei locali.
- OPERAZIONI DI VOTO: Sanificazione periodica degli strumenti, fornitura di igienizzanti per le mani, informativa del Dirigente agli elettori circa il rispetto delle regole basilari di prevenzione.
- PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI

La successiva **Nota MI prot. n. 1869 del 19 ottobre 2020**, però, recepisce l'art. 1, c. 2, lett. *d*), n. 6 del DPCM del 18 ottobre 2020 che introduce la possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano effettuarsi anche a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.

Spetta quindi alle scuole la scelta della modalità di effettuazione delle operazioni. In caso di elezioni in presenza, consigliamo di consultare l'RSPP. Qualora, invece, si opti per la modalità a distanza, vi invitiamo a consultare il DPO.

### ***ELEZIONI SUPPLETIVE: MODALITÀ OPERATIVE***

In caso di esaurimento delle liste cui appartengono i membri decaduti, **non si può attingere ad altre liste**. I posti vacanti **devono essere ricoperti** con elezioni suppletive, da indire all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, **contestualmente alle elezioni annuali**.

Si procede a elezione suppletiva **per i posti derivanti da decadenza dell'eletto**.

**Non si procede** a tale elezione laddove la componente non sia rappresentata integralmente poiché la costituzione del consiglio risulta valida anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416).

Diversa è la situazione in cui **venga a mancare del tutto la componente genitori** (nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto): in questo caso **si deve procedere** a elezioni suppletive volte al reintegro dell'intera componente.

È possibile presentare diverse liste contrapposte. Si ricorda che il numero di candidati per ogni lista può variare da un minimo di uno a un massimo del doppio dei posti da coprire.

Surroghe ed elezioni suppletive sono previste anche per i due rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti.

N.B. Si fa presente che **non è possibile procedere ad elezioni suppletive in corso d'anno**, ma, come già ricordato, solo con l'avvio del nuovo anno scolastico, contestualmente alle elezioni degli OO.CC. di durata annuale.

### ***NOMINE CONSIGLIERI***

Il decreto di nomina dei nuovi consiglieri, sia in caso di surroga che di elezioni suppletive, viene effettuato dal Dirigente Scolastico e non richiede accettazione da parte dell'eletto.

Non è necessario far constatare la decadenza di un membro al consiglio di istituto prima di procedere, tranne nel caso in cui la decadenza sia conseguente a tre assenze consecutive non giustificate, come contemplato dal regolamento interno del consiglio di circolo e di istituto.

I membri nominati per surroga o suppletive decadono comunque alla scadenza del periodo di durata dell'Organo.

### ***SURROGHE: MODALITÀ OPERATIVE***

Il Dirigente scolastico, con l'inizio del nuovo anno, verifica se ci sono membri decaduti all'interno delle tre o quattro componenti del Consiglio di Istituto (tre componenti per la scuola di primo grado; quattro per la scuola secondaria di secondo grado).

Si procede a surroga qualora siano presenti nella stessa lista del decaduto altri candidati non eletti (la surroga può essere predisposta anche in corso d'anno, in caso di necessità).

Tale surroga è prevista anche per i consigli di classe per i quali, tuttavia, non sono contemplate elezioni suppletive.

Si ricorda che un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

**N.B. L'art. 51 dell'O.M. 215/1991 specifica le seguenti circostanze che determinano la decadenza dalle cariche:**

- 1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.*
- 2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.*
- 3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.*
- 4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.*
- 5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.*

***Si ricordi di contemplare nel regolamento del consiglio di circolo o di istituto la decadenza conseguente, come di norma, a tre assenze consecutive non giustificate.***